Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **ROMA - Lunedì, 20 giugno 1927 - ANNO V** — **Numero 141**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1216.

LEGGE 2 giugno 1927, n. 931.

Interpretazione autentica dell'art. 1 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 796.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nella dizione « disposizioni tributarie » di cui all'art. 1 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 796, s'intendono comprese, a tutti gli effetti, anche quelle relative alle privative fiscali, incluso il lotto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1217.

LEGGE 22 maggio 1927, n. 932.

Modificazioni alla legge elettorale politica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Oltre a quanto è stabilito negli articoli 105, 109, 118 e 103 della legge elettorale politica, testo unico approvato con R. decreto 17 gennaio 1926, n. 118, modificato dalla legge 1° luglio 1926, n. 1194, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile i condannati alla pena della reclusione o della detenzione per un tempo maggiore di tre anni e gli assegnati al confino di polizia, a termini del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848.

Per gli ammoniti e vigilati, di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 1° luglio 1926, n. 1194, e per gli assegnati al confino di polizia l'incapacità cessa cinque anni dopo compiuto il termine dell'ammonizione, della vigilanza o del confino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1218.

LEGGE 2 giugno 1927, n. 933.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 luglio 1926, numero 1254, recante provvedimenti per la tutela della sicurezza pubblica nelle Provincie siciliane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1254, recante provvedimenti per la tutela della sicurezza pubblica nelle Provincie siciliane.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1219.

LEGGE 2 giugno 1927, n. 934.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1497, contenente disposizioni sui finanziamenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 agosto 1926 n. 1497, contenente disposizioni sui finanziamenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1220.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1927, n. 935.

Provvedimenti per la lotta contro il « calcino » del baco da seta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità e l'urgenza di attuare mezzi di lotta contro la malattia del baco da seta prodotta dalla Botrytis Bassiana e denominata « Calcino »;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2265, con il quale venne istituito l'Ente nazionale serico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di dichiarare obbligatorie la denuncia dei casi della malattia del baco da seta prodotta dalla Botrytis Bassiana, comunemente chiamata « Calcino », e la lotta contro la malattia stessa, dettando le relative norme di esecuzione.

Art. 2.

Le spese per la lotta contro il « Calcino », di cui al precedente articolo, sono, per ciascun allevamento di bachi da seta, a totale carico di chi esercita l'industria dell'allevamento stesso.

Art. 3.

L'incarico della vigilanza e del controllo per l'applicazione del presente decreto e delle norme esecutive che saranno emanate dal Ministro per l'economia nazionale e dell'esecuzione della lotta d'ufficio a carico degli inadempienti è affidato ai direttori delle Regie stazioni bacologiche di Ascoli Piceno e di Padova, i quali vi provvederanno, oltre che direttamente, anche a mezzo del personale delle rispettive stazioni e delle Cattedre ambulanti di agricoltura.

L'incarico stesso potrà essere affidato, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, anche all'Ente nazionale serico, istituito con R. decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2265.

A tal fine il personale dell'Ente, che abbia avuta apposita autorizzazione dal Ministero, avrà facoltà di entrare nei locali di allevamento, dettare le norme profilattiche preventive e repressive, compiere, o far compiere, nei casi di lotta di ufficio, gli atti relativi alla cura e di denunciare all'autorità giudiziaria gli inadempienti.

Art. 4.

Nessun indennizzo è dovuto per la distruzione di allevamenti, di attrezzi o d'altro, eventualmente disposta ai fini della lotta.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, emanato di concerto con i Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto, saranno stabilite le norme per il recupero delle spese, a carico degli inadempienti, sostenute per la lotta d'ufficio.

Art. 5.

Le infrazioni alle disposizioni emanate dal Ministero dell'economia nazionale in esecuzione del presente decreto, sono punite con l'ammenda da L. 50 a L. 1000 senza pregiudizio delle maggiori pene per le eventuali infrazioni alle disposizioni del Codice penale.

In caso di recidiva l'ammenda si applica in misura doppia.

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 83. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1221.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 936.

Proroga del termine entro il quale dovranno compiersi le espropriazioni ed i lavori per la costruzione di un doppio binario di raccordo fra la stazione tramviaria di Cittadella, in comune di Porto Mantovano, ed il Lago di Mezzo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 7 febbraio 1926, n. 499, col quale venne approvato, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, l'impianto di un doppio binario per il raccordo della stazione tramviaria di Cittadella, in comune di Porto Mantovano, col Lago di Mezzo;

Visto il Nostro decreto 20 maggio 1926, n. 935, col quale venne fissato il termine di mesi tre per le espropriazioni ed i lavori di cui sopra;

Ritenuto che, per ragioni non imputabili alla Società concessionaria del raccordo tramviario di cui è parola, le espropriazioni e i lavori non sono stati compiuti nel termine assegnato e che è quindi necessario concedere una congrua proroga del termine stesso;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione

meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine entro il quale dovranno compiersi le espropriazioni e i lavori per la costruzione di un doppio binario di raccordo fra la stazione tramviaria di Cittadella, in comune di Porto Mantovano, ed il Lago di Mezzo, lavori da eseguirsi in conformità al progetto approvato con Nostro decreto 7 febbraio 1926, n. 499, è prorogato sino a tre mesi dopo la data di pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 84. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1222.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 maggio 1927, n. 924.

Provvedimenti relativi ai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 nella Marsica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 settembre 1910, n. 715;

Visto il R. decreto 13 maggio 1915, n. 775;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 2, ed attesa l'urgenza di provvedere;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio per sovvenzioni ipotecarie ai danneggiati dall'eruzione del Vesuvio, per i mutui che concederà dopo la pubblicazione di questo decreto ai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 nella Marsica, è autorizzato ad elevare il saggio di interesse non oltre il 6 per cento all'anno.

Lo Stato seguiterà a concorrere nell'estinzione della percentuale del mutuo a suo carico in ragione dell'interesse del 4.50 per cento. Il mutuatario estinguerà la residua parte del mutuo al saggio d'interesse del 6 per cento ed assumerà a suo carico la differenza fra il 6 per cento ed il 4.50 per cento sulla parte a carico dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 261, foglio 79. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1223.

REGIO DECRETO 28 aprile 1927, n. 886.

Equiparazione dell'Istituto « Contubernio D'Albertis » per sordomute di Genova alle scuole pubbliche elementari ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;

Considerato che l'Istituto « Contubernio D'Albertis » per sordomute di Genova si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto « Contubernio D'Albertis » per sordomute di Genova è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli sordomuti e come tale riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per i medesimi, in base all'annessa convenzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 261, foglio 55. — FERRETTI.

Convenzione.

Fra i sottoscritti signori comm. prof. Oreste Rossi, Regio provveditore agli studi di Genova, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione secondo l'autorizzazione in

data 14 agosto 1926, n. 3546, ed avv. Bernardo de Bernardis fu Giambattista, presidente del « Contubernio D'Albertis » per le sordomute in Genova e in rappresentanza di detto Istituto, si è convenuto quanto segue:

1. - Il Contubernio D'Albertis per le sordomute si obbliga ad impartire l'istruzione elementare a non meno di 65 fanciulle sordomute in età dell'obbligo scolastico.

2. - Il Contubernio D'Albertis per le sordomute si obbliga ad impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento ed i programmi sull'istruzione dei sordomuti.

3. - Il Contubernio D'Albertis per le sordomute si obbliga ad impartire l'istruzione alle sordomute mediante personale abilitato ai sensi di legge ed in numero adeguato alle esigenze scolastiche dell'Istituto stesso. Al detto personale sarà corrisposto lo stipendio minimo legale dei maestri elementari. L'Istituto, in corrispondenza dei vantaggi della vita interna che possa accordare al personale insegnante, ha diritto di rivalersi della spesa corrispondente.

L'Istituto si obbliga inoltre a provvedere alle eventuali supplenze del personale insegnante con personale avventizio assunto in via provvisoria. A questo e al personale assistente regolarmente assunto, in tale qualifica, sarà corrisposto un compenso secondo le risorse finanziarie dell'Istituto, tenendo, per quanto possibile, nella debita considerazione il trattamento fatto ai maestri elementari ed al corrispondente personale assistente nei ruoli statali.

4. - Il Ministero della pubblica istruzione riconosce il Contubernio D'Albertis per le sordomute in Genova come pubblica scuola per i sordomuti ed affida ad esso, a tutti gli effetti, l'istruzione e l'educazione delle fanciulle sordomute in esso accolte.

5. - Il Ministero allo scopo di aiutare l'Istituto nelle spese di mantenimento si obbliga ad un concorso di L. 6000 annue.

La presente convenzione ha la durata di un quinquennio e si intenderà confermata qualora non sia denunciata da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Resta integra al Ministero la facoltà di denunzia in ogni tempo prevista dall'art. 44 del regolamento.

Genova, 7 ottobre 1926.

ORESTE ROSSI.
BERNARDO DE BERNARDIS.

Registrato a Genova il 18 ottobre 1926 - Vol. 610, n. 5757. Gratis.

Regio provveditorato degli studi della Liguria - Genova.

L'anno 1927 ed alli 2 del mese di marzo in Genova (Anno V).

Tra i sottoscritti signori comm. prof. Oreste Rossi, Regio provveditore agli studi di Genova, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, da questo autorizzato in data 14 agosto 1926, ed avv. Bernardo De Bernardis fu Giambattista, presidente del Contubernio D'Albertis per le sordomute in Genova, ed in rappresentanza di detto Istituto;

A complemento di quanto fu stipulato colle due scritture 7 ottobre 1926 registrate in Genova il 18 ottobre 1926, volume 610, n. 5755 e n. 5757, gratis, si è convenuto quanto segue:

Dette due convenzioni entreranno in vigore dalla data della pubblicazione del decreto Reale col quale il Contubernio D'Albertis per le sordomute in Genova sarà riconosciuto idoneo per l'adempimento dell'obbligo dell'istruzione da parte dei sordomuti.

Il Contubernio D'Albertis per le sordomute in Genova si obbliga a provvedere alla fornitura dei locali idonei ed alle spese per la pulizia, acqua, illuminazione, riscaldamento e materiale scolastico.

ORESTE ROSSI.
BERNARDO DE BERNARDIS.

Registrato a Genova il 2 marzo 1927 - Vol. 612 n. 12509. Gratis.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 1224.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 904.

Variante al Regio decreto n. 285 in data 27 febbraio 1921 relativo agli alloggi erariali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 285 in data 27 febbraio 1921, relativo al conferimento degli alloggi erariali in consegna all'Amministrazione militare marittima, e sue successive modificazioni;

Udito il Consiglio superiore di marina che ha dato all'unanimità parere favorevole;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella elencazione delle cariche di cui alla 3ª categoria indicata nell'articolo 2 del R. decreto n. 285 in data 27 febbraio 1921 è aggiunta la carica di « capo dell'Ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo » dopo quella di « capo ufficio difesa costiera presso i Comandi in capo di dipartimento ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° giugno 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 73. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1225.

REGIO DECRETO 18 giugno 1927, n. 944.

Disposizioni complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, concernente l'emissione del Prestito del Littorio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, convertito nella legge 23 dicembre 1926, n. 2235, col quale venne autorizzato il nuovo Prestito Nazionale consolidato 5 per cento in difesa della valuta;

Veduto l'art. 11 del mentovato decreto, a' termini del quale tutte le norme per l'attuazione del decreto stesso sono da emanarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze;

Veduto il R. decreto 10 novembre 1926, n. 1868, col quale furono emanate le norme per la conversione dei buoni del tesoro ordinari e poliennali in titoli del consolidato predetto;

Ritenuta la necessità di stabilire altre norme per l'attuazione della legge prementovata, in aggiunta a quelle già emanate col R. decreto del 10 novembre 1926 precitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le unite disposizioni complementari, integrative e regolamentari, per l'attuazione del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, concernente l'emissione del Prestito Nazionale consolidato 5%, in difesa della valuta, viste, di ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Le disposizioni predette entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 18 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 90. — FERRETTI.

Disposizioni complementari, integrative e regolamentari, per l'attuazione del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, concernente l'emissione del Prestito Nazionale consolidato 5 % in difesa della valuta.

TITOLO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

I possessori di certificati provvisori, emessi in dipendenza di sottoscrizione al Prestito Nazionale consolidato 5 per cento, potranno riscuotere la rata semestrale d'interessi scadente al 1° luglio 1927 e corrispondente al capitale nominale del prestito rappresentato dai detti certificati, mediante presentazione dei certificati stessi alla filiale della Banca d'Italia da cui furono emessi, insieme con una distinta, redatta in doppio esemplare, debitamente firmata e contenente la descrizione dei certificati, l'indicazione della rata da riscuotere, nonchè l'ammontare di essa per ciascun certificato.

La filiale della Banca riscontrerà se le indicazioni contenute nella distinta corrispondano con quelle risultanti dai certificati presentati, se essi siano legittimi e regolari e se non siano stati oggetto d'impedimenti, e, ove nulla vi osti, applicherà un timbro speciale su ciascuno dei certificati, effettuando poi, nei propri registri, opportune annotazioni a margine, di fronte alla indicazione di ogni singolo certificato.

Uno degli esemplari della distinta sarà munito di visto, da parte del direttore della filiale o di un suo delegato, previo riscontro sia della regolarità della distinta, sia dell'applicazione del timbro, di cui al comma precedente, su ciascun certificato, dopo di che il cassiere farà luogo al pagamento degli interessi e firmerà, a sua volta, la distinta. In calce di questo esemplare l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento fattogli, salvo ad osservare quanto è disposto nell'art. 421 del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, ove il richiedente non sappia o non possa firmare.

Art. 2.

I possessori di buoni del tesoro — ordinari o poliennali, al portatore o nominativi — che siano stati già stampigliati, potranno riscuotere la rata semestrale d'interessi, scadente al 1° luglio 1927 e corrispondente al capitale nominale rappresentato dai buoni, mediante presentazione di essi alle Sezioni di R. Tesoreria, insieme con una distinta, redatta in doppio esemplare, debitamente firmata e contenente la descrizione dei buoni, l'indicazione della rata da riscuotere e l'ammontare di essa in corrispondenza delle risultanze della stampigliatura per ciascun buono.

La Sezione di R. Tesoreria, previo accertamento della legittimità e regolarità dei buoni, e previo riscontro della esattezza della liquidazione effettuata all'atto della stampigliatura, nei riguardi della valutazione dei buoni e dei corrispondenti aumenti, a norma, rispettivamente, degli articoli 4, 6 terzo comma e 9 del R. decreto 10 novembre 1926, n. 1868, esaminerà se le indicazioni contenute nella distinta corrispondano con quelle risultanti dai buoni presentati e se il pagamento di essi non sia ostacolato da impedimenti o limitato da speciali annotazioni; e, ove nulla osti, provvederà a fare applicare, su ciascuno dei buoni, un timbro speciale, effettuando poi opportune annotazioni nei propri registri e sulle contromatrici corrispondenti ai buoni.

Uno degli esemplari della distinta sarà munito di visto, da parte del capo della Sezione di R. tesoreria, o di un suo delegato, previo riscontro sia della regolarità della distinta stessa, sia dell'applicazione del timbro su ciascun buono e dell'annotazione sulle contromatrici, di cui al precedente comma; dopo di che il cassiere farà luogo al pagamento degli interessi e firmerà a sua volta la distinta. In calce di questo esemplare l'esibitore darà quietanza del pagamento fattogli, salvo ad osservare quanto è disposto nell'art. 421 del regolamento di contabilità dello Stato, ove egli non sappia o non possa firmare.

Qualora dai buoni risultino annotazioni, per effetto delle quali il pagamento degli interessi sia riservato a persona determinata, o sia subordinato all'osservanza di speciali

condizioni, la Sezione di R. tesoreria terrà conto di siffatte limitazioni, osservando le disposizioni degli articoli 113 e 115 del regolamento sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

TITOLO II.

Commutazione dei certificati provvisori di sottoscrizione al Prestito Nazionale consolidato 5 %.

Art. 3.

I certificati provvisori nominativi, consegnati dalle filiali della Banca d'Italia ai sottoscrittori al Prestito Nazionale consolidato 5 %, autorizzato con R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, saranno commutati con cartelle al portatore di detto prestito, munite di cedole, a cominciare da quella scadente al 1° gennaio 1928.

Il pagamento della rata scadente al 1° luglio 1927 sarà effettuato all'avente diritto, contemporaneamente alla consegna delle cartelle, nel modo indicato nel precedente articolo 1, semprechè non sia stato eseguito, in precedenza, a norma di detto articolo.

Art. 4.

La commutazione dei certificati provvisori di sottoscrizione al Prestito Nazionale consolidato 5 % con cartelle al portatore del prestito medesimo sarà eseguita a cura della Banca d'Italia.

I certificati provvisori di sottoscrizione al prestito, per essere commutati in cartelle al portatore, dovranno essere presentati alle filiali dalle quali furono emessi, ed esse, prima di provvedere al cambio, riscontratane la legittimità e regolarità, accerteranno anche che non siano state notificate denunzie di smarrimento, nè siano stati mossi altri impedimenti.

Qualora debbano essere consegnate cartelle del Prestito Nazionale consolidato 5 % senza ritiro di certificati, mediante autorizzazioni emesse dalla direzione generale del Debito pubblico, in dipendenza del procedimento di ammortamento di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello stesso giorno, queste autorizzazioni saranno custodite, insieme con i certificati ritirati, per le altre operazioni di cambio.

Art. 5.

Le denunzie di smarrimento di certificati provvisori di sottoscrizioni al Prestito Nazionale consolidato 5 %, a decorrere dal giorno in cui sarà iniziato il cambio di essi, dovranno essere presentate esclusivamente alle filiali della Banca d'Italia, dalle quali i certificati siano stati rispettivamente emessi.

Le filiali della Banca, ricevute le denuncie e riscontrato che i certificati dichiarati smarriti o sottratti non siano stati presentati per il cambio, previe opportune annotazioni sui propri registri, le invieranno alla direzione generale del Debito pubblico, per i provvedimenti successivi.

Qualora risulti che i certificati siano stati già presentati e commutati in cartelle, le denunzie relative saranno considerate di nessuna efficacia, salva rimanendo ai denunzianti la facoltà di esperire le ragioni di diritto comune.

Le indicazioni riguardanti l'eventuale illegittimo possessore dei titoli potranno essere fornite dalla direzione generale del Debito pubblico, se richiesta, all'autorità giudiziaria, nell'interesse della giustizia penale.

Art. 6.

E' concessa facoltà alla direzione generale del Debito pubblico, qualora ne riconosca l'opportunità, di commutare, su richiesta degli interessati, i certificati provvisori intestati ad enti o ad istituti pubblici, ed eccezionalmente anche a enti privati o a persone fisiche, in certificati nominativi del Prestito Nazionale consolidato 5 % intestati agli enti o alle persone medesime.

A tal uopo, i certificati provvisori di sottoscrizione saranno presentati alla filiale della Banca d'Italia, dalla quale furono emessi, insieme con domanda, esente da tassa di bollo, sottoscritta a norma di quanto è disposto nei successivi articoli 19 e 27, redatta in doppio esemplare, e contenente la descrizione dei certificati, i quali dovranno essere firmati, singolarmente, a tergo, dal richiedente.

La filiale della Banca, previo accertamento della legittimità e della regolarità dei certificati, della inesistenza di denunzie di smarrimento o di altri impedimenti e della corrispondenza dei certificati con le indicazioni contenute nella relativa domanda, provvederà al pagamento della rata semestrale d'interessi, scadente al 1° luglio 1927 e corrispondente al capitale nominale del prestito rappresentato dai certificati, nel modo indicato nel precedente art. 1, semprechè non sia stata essa pagata, in precedenza, a norma di detto articolo. Indi rilascerà al richiedente ricevuta, a norma del successivo art. 23; ed, effettuate le relative annotazioni nei propri registri, provvederà all'invio di un esemplare della domanda e dei corrispondenti certificati, debitamente annullati, alla direzione generale del Debito pubblico.

Alle ricevute indicate nel precedente comma saranno applicabili le norme di cui al successivo art. 24, salvo che le denunzie di smarrimento, relative ad esse, saranno presentate alla filiale della Banca, dalla quale furono emesse.

La consegna dei certificati nominativi del Prestito Nazionale consolidato 5 %, che verranno emessi dalla direzione generale del Debito pubblico con l'osservanza di quanto è disposto nel successivo art. 35, sarà effettuata dalle Sezioni di Regia tesoreria a norma di quanto è stabilito nel seguente art. 39.

TITOLO III.

Buoni del Tesoro commutabili con cartelle al portatore del Prestito Nazionale consolidato 5 %.

Art. 7.

I buoni del tesoro ordinari e poliennali, al portatore, dei quali è autorizzata la conversione, a norma degli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, saranno sostituiti con cartelle al portatore del Prestito Nazionale consolidato 5 %, emesso in forza del detto R. decreto-legge, salvo quanto è stabilito nel successivo art. 18.

La consegna delle cartelle sarà effettuata, nel Regno e nelle Colonie, dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale.

Art. 8.

Ai possessori di buoni del tesoro ordinari, al portatore, scaduti prima dell'11 novembre 1926, o con scadenza posteriore a quella data, sino al 30 giugno 1927, saranno consegnate cartelle del Prestito Nazionale consolidato 5 %, munite di cedole, a cominciare da quella maturantesi al 1° gennaio 1928; salvo a provvedere al computo della rata scadente al 1° luglio 1927, ovvero al pagamento di essa mediante l'osservanza delle formalità indicate nel precedente

articolo 2, se già, per i buoni stampigliati, non sia stata essa pagata, a norma di detto articolo.

Ai possessori di buoni del tesoro ordinari al portatore, con scadenza posteriore al 30 giugno 1927, saranno consegnate cartelle, munite di cedole, a cominciare da quella maturantesi al 1° gennaio 1928.

Tanto nel caso considerato nel primo comma del presente articolo, quanto in quello indicato nel secondo comma, se i buoni non siano stati, in precedenza, regolarmente stampigliati, giusta la disposizione dell'art. 3 del R. decreto 10 novembre 1926, n. 1868, sarà effettuato, prima della consegna delle cartelle sostitutive dei buoni, il ragguaglio degli interessi, a norma dell'art. 5 di detto R. decreto.

Art. 9.

Ai possessori di buoni del tesoro poliennali, al portatore, scaduti prima dell'11 novembre 1926 o con scadenza posteriore a quella data, che siano stati stampigliati, a norma degli articoli 6 o 9 del R. decreto 10 novembre 1926, n. 1868, nel primo semestre del 1927, o anteriormente, saranno consegnate, in sostituzione dei buoni, cartelle del Prestito Nazionale consolidato 5 % munite di cedole, a cominciare da quella scadente al 1° gennaio 1928; salvo a provvedere al pagamento della rata maturantesi al 1° luglio 1927, nel modo indicato nel precedente articolo 2, se già non sia stata essa pagata, a norma di detto articolo.

Ai possessori di buoni del tesoro poliennali, al portatore, che siano stati stampigliati nel secondo semestre del 1927, saranno consegnate cartelle munite di cedole, a cominciare da quella scadente al 1° gennaio 1928, salvo che si tratti di buoni già scaduti nel primo semestre del 1927 o anteriormente, nel qual caso saranno bensì consegnate cartelle munite di cedole a cominciare da quella scadente al 1° gennaio 1928, ma sarà altresì provveduto al pagamento della rata maturantesi al 1° luglio 1927, in tal caso dovuta, nel modo accennato nel primo comma del presente articolo, se già non sia stata essa pagata, a norma del precedente art. 2.

Art. 10.

Ai possessori di buoni del tesoro poliennali, al portatore, non stampigliati, con scadenza anteriore all'11 novembre 1926, che siano presentati per la sostituzione con i titoli del Prestito Nazionale consolidato 5 %, saranno consegnate cartelle munite di cedole, a cominciare da quella maturantesi al 1° gennaio 1928, provvedendosi, contemporaneamente, al computo della rata scadente al 1° luglio 1927, salvo il ragguaglio degli interessi, da effettuarsi a norma dell'articolo 7 del R. decreto 10 novembre 1926, n. 1868.

Quando si tratti, invece, di buoni del tesoro poliennali, al portatore, non stampigliati, che alla data della presentazione non siano scaduti o che scadano nel semestre solare in cui siano presentati, saranno consegnate ai rispettivi possessori, cartelle munite di cedole, a cominciare da quella relativa al semestre solare in corso alla data di presentazione dei buoni, provvedendosi al computo della rata scadente al 1° luglio 1927, se dovuta, salvo, in ogni caso, il ragguaglio degli interessi, da effettuarsi a norma degli articoli 8 o 9 del R. decreto 10 novembre 1926, n. 1868.

Ai possessori di buoni del tesoro poliennali, al portatore, non stampigliati, con scadenza posteriore al primo gennaio 1927, che siano presentati per la sostituzione, in semestri solari successivi a quello in cui sono scaduti, saranno consegnate cartelle munite di cedole, a cominciare da quella relativa al semestre solare in corso alla data di scadenza; previo ragguaglio degli interessi, da effettuarsi a norma degli articoli 8 lettera *b*) o 9 del menzionato R. decreto 10 novembre 1926, n. 1868, ivi compreso l'addebitamento, all'esibitore, del rateo d'interessi, in ragione del 5 per cento del valore nominale del titolo sostitutivo, per il periodo di tempo decorrente, dal primo giorno di detto semestre solare, sino alla data di scadenza dei buoni. Se, per altro, la scadenza del buono sia avvenuta nel primo semestre del 1927, la rata semestrale del cons. 5 per cento, maturantesi al 1° luglio 1927, che in tal caso sarà dovuta, verrà computata a favore del possessore.

Art. 11.

I buoni del tesoro poliennali, al portatore, stampigliati, che siano presentati per la sostituzione con cartelle del Prestito Nazionale consolidato 5 per cento, di cui al precedente articolo 9, ove la scadenza di essi sia avvenuta o avvenga in semestri solari successivi a quello in cui abbia avuto luogo la stampigliatura, dovranno normalmente avere annesse tutte le corrispondenti cedole, a cominciare da quella relativa al semestre solare in corso, quando la stampigliatura venne effettuata; mentre, ove la scadenza dei buoni sia avvenuta o avvenga nel semestre solare in corso alla data della stampigliatura, o sia avvenuta dopo l'11 novembre 1926 e in semestri solari anteriori a quello in corso alla data di stampigliatura, dovranno di regola avere annessa l'ultima cedola ad essi relativa.

Parimenti, i buoni del tesoro poliennali al portatore, non stampigliati, che siano presentati per la sostituzione con cartelle del Prestito Nazionale consolidato 5 per cento, di cui al precedente articolo 10, ove la scadenza di essi si verifichi in semestri solari successivi a quello in corso all'atto della presentazione, dovranno avere normalmente annesse tutte le corrispondenti cedole, a cominciare da quella relativa al semestre solare in corso, quando se ne effettui la presentazione; mentre, ove la scadenza dei buoni si verifichi nel semestre solare in cui ne abbia luogo la presentazione, o siasi verificata dopo l'11 novembre 1926 e in semestri solari precedenti a quello della presentazione, dovranno avere annessa, di regola, l'ultima cedola ad essi relativa.

Qualora manchino una o più delle cedole considerate nel primo comma del presente articolo, le Sezioni di R. tesoreria riscontreranno se le cedole mancanti siano quelle indicate nella stampigliatura e nelle contromatrici dei buoni, e, ove questa corrispondenza difetti, provvederanno a far pagare all'esibitore l'importo di quelle cedole che dovevano esservi annesse e che furono irregolarmente distaccate, prendendo nota di dette cedole e del corrispondente versamento nelle distinte di presentazione dei buoni e nelle contromatrici dei buoni stessi, salvo il diritto dell'esibitore medesimo di ottenere il rimborso della somma pagata, ove poi presenti le cedole riscontrate mancanti, e sempreché non siano esse già prescritte.

Per contro, se manchino una o più delle cedole considerate nel secondo comma del presente articolo, le Sezioni di Regia tesoreria ne terranno conto nella liquidazione che dovranno effettuare, a norma del R. decreto 10 novembre 1926, n. 1868, all'atto della sostituzione dei buoni con le cartelle, addebitandone l'importo all'esibitore, e prendendo nota delle cedole mancanti nelle distinte, sui buoni e sulle contromatrici corrispondenti.

Art. 12.

Le Sezioni di R. tesoreria, ricevuti i titoli di cui al precedente art. 7 e le relative distinte, in doppio esemplare, sottoscritte dai possessori, riscontreranno se le indicazioni in esse contenute corrispondano con i buoni presentati; se i buoni ordinari siano scaduti, e se i buoni poliennali ab-

biano tutte le cedole indicate nel precedente articolo 11; accerteranno la piena legittimità e regolarità dei buoni, sia confrontandoli con le contromatrici corrispondenti, fatta eccezione per i buoni emessi a norma del decreto luogotenenziale 21 marzo 1918, n. 363, sia verificando che non contengano alterazioni o altri difetti; e si assicureranno che essi non siano stati oggetto di impedimenti.

Ove si tratti di buoni già stampigliati, riscontreranno la esattezza della liquidazione, sia nei riguardi della valutazione dei buoni e dei corrispondenti aumenti, a norma, rispettivamente, degli articoli 4, 6, terzo comma e 9 del Regio decreto 10 novembre 1926, n. 1868; sia nei riguardi della decorrenza degli interessi dei titoli del Prestito, sostitutivi dei buoni, giusta le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9 e del successivo articolo 44. Se si tratti, per contro, di buoni non stampigliati, provvederanno alla relativa liquidazione e alla riscossione o al pagamento delle somme dovute, a norma del menzionato R. decreto 10 novembre 1926, n. 1868, nonchè alla determinazione della decorrenza degli interessi dei titoli del consolidato da darsi in sostituzione, a norma dei precedenti articoli 8, 10 e del successivo articolo 44.

Successivamente, se nulla vi osti, e salva l'eventuale osservanza delle disposizioni del precedente articolo 11, effettueranno opportune annotazioni nei propri registri e provvederanno alla consegna delle corrispondenti cartelle al portatore, previo annullamento e perforazione dei buoni e delle rispettive contromatrici, da eseguirsi senza alterarne le essenziali caratteristiche, e dopo che l'esibitore avrà apposto la firma a tergo di ciascun buono.

Qualora i buoni siano stati già stampigliati, e siano presentati per la sostituzione dalla stessa persona che ebbe a presentarli per la stampigliatura, si potrà omettere la firma di ciascun buono, richiesta nel precedente comma.

Le cedole annesse ai buoni poliennali debbono essere anche esse annullate e perforate, prima della consegna delle cartelle, se già non sia stato provveduto a tale adempimento all'atto della stampigliatura.

Art. 13.

La consegna delle cartelle del Prestito Nazionale consolidato 5 % sarà effettuata all'esibitore dei buoni del tesoro, di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10, previa quietanza sulla distinta.

Se l'esibitore non sappia o non possa firmare, sarà osservata la disposizione dell'art. 421 del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 14.

I possessori di buoni settennali e novennali al portatore, che siano presentati per la sostituzione con cartelle del Prestito Nazionale consolidato 5 %, dovranno dichiarare di aver eseguito il riscontro dei bollettini dei premi sorteggiati e che nessuno ne venne attribuito ai buoni presentati, oltre quelli già eventualmente riscossi.

Qualora vi siano premi da riscuotere, le Sezioni di R. tesoreria, soprassedendo a ulteriori adempimenti, inviteranno gli esibitori a curare la riscossione dei premi stessi.

In ogni caso, le Sezioni di R. tesoreria, prima di effettuare la sostituzione di detti buoni con i titoli del Prestito Nazionale consolidato 5 %, riscontreranno la piena corrispondenza delle annotazioni relative ai premi riscossi, sui buoni e sulle corrispondenti contromatrici.

Ai possessori dei buoni novennali saranno consegnati, insieme con le cartelle del consolidato 5 %, i relativi titoli, valevoli per la riscossione dei premi, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1927, previo completamento delle indicazioni necessarie, da effettuarsi a cura delle Sezioni di R. tesoreria, e previo distacco delle matrici e contromatrici corrispondenti. La consegna dei titoli sarà annotata sulle contromatrici corrispondenti ai buoni del tesoro, e sarà altresì indicata nella quietanza che l'esibitore dovrà dare, a norma del precedente articolo 13.

Art. 15.

Qualora i buoni presentati per la sostituzione non confrontino esattamente con le corrispondenti contromatrici o sorga comunque qualsiasi dubbio sulla piena legittimità e regolarità di essi, ovvero sulle contromatrici corrispondenti esistano note di fermo o di impedimento, oppure si riscontrino altre irregolarità nei buoni o anche nelle cedole annesse, le Sezioni di R. tesoreria sospenderanno ogni provvedimento, nei riguardi della consegna delle cartelle del Prestito e del pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 2; tratterranno i buoni, che dovranno essere firmati dall'esibitore, con indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio, rilasciando ad esso ricevuta, sulla quale sarà fatto cenno del ritiro dei buoni, agli effetti dei necessari riscontri, e ne informeranno sollecitamente la direzione generale del Debito pubblico.

Art. 16.

In sostituzione dei buoni ordinari all'ordine, liberi da vincoli o da impedimenti, intestati a persone fisiche, aventi piena capacità giuridica, che siano o siano stati presentati per la conversione, alla scadenza, a norma dell'art. 3 del R. decreto 10 novembre 1926, n. 1868, e siano pienamente legittimi e regolari, le Sezioni di R. tesoreria potranno consegnare, su richiesta dei titolari, munita di firma autenticata, a norma del successivo articolo 19, cartelle al portatore del Prestito Nazionale consolidato 5%, osservando le disposizioni, riguardanti i buoni ordinari, dei precedenti articoli 8, 12, primo e secondo comma, e del successivo art. 44.

Parimenti, se i buoni di cui al precedente comma risultino regolarmente girati a persone fisiche pienamente capaci a norma dell'art. 556 del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, o dell'art. 564 del precedente regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, su richiesta dei giratori, a firma autenticata come al precedente comma, potranno essere consegnati dalle Sezione di Regia tesoreria, in cambio dei buoni, cartelle al portatore del Prestito consolidato al 5 %.

La consegna delle cartelle sarà effettuata ai titolari ovvero ai giratari, previa l'osservanza delle norme richiamate nell'art. 560, penultimo comma, del regolamento di contabilità di Stato approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e di quelle concernenti i buoni ordinari, stabilite nei precedenti articoli 12, terzo e quarto comma, e 13.

TITOLO IV.

Buoni del Tesoro commutabili con certificati nominativi del Prestito Nazionale consolidato 5 %.

Art. 17.

In sostituzione dei buoni del tesoro ordinari, all'ordine, e dei buoni del tesoro poliennali, nominativi, salvo quanto è stabilito nel precedente art. 16, saranno consegnati cer-

tificati nominativi del Prestito consolidato 5 % autorizzato col R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, che verranno emessi dalla direzione generale del Debito pubblico, con la decorrenza degli interessi corrispondente al semestre solare in corso alla data di emissione, salvo il pagamento degli interessi relativi ai semestri anteriori, ove spettino, tenuto conto di quanto è determinato nei precedenti articoli 8, 9 e 10.

In corrispondenza dei buoni del tesoro novennali, nominativi, che siano convertiti a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, saranno consegnati, oltre i certificati nominativi, di cui al precedente comma, anche i relativi titoli, valevoli per la riscossione dei premi, previo completamento delle indicazioni necessarie, da effettuarsi a cura della direzione generale del Debito pubblico.

Nessun'altra operazione potrà essere chiesta, contemporaneamente alla sostituzione, di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 18.

E' concessa facoltà alla direzione generale del Debito pubblico, ove ricorrano speciali circostanze, di emettere, su richiesta dei possessori, certificati nominativi del Prestito Nazionale consolidato 5%, da intestarsi ai possessori stessi ovvero a terzi, in sostituzione dei buoni ordinari al portatore scaduti ovvero dei buoni poliennali, parimenti al portatore, dei quali è autorizzata la conversione a norma degli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831.

Art. 19.

I buoni ordinari all'ordine o i buoni poliennali nominativi, agli effetti della sostituzione di cui al precedente articolo 17, dovranno essere presentati alle Sezioni di R. tesoreria, con domanda, in doppio esemplare, esente da tassa di bollo, sottoscritta dai titolari o dagli aventi causa da essi, o dagli eredi degli uni o degli altri, con nome, cognome e paternità, e con l'indicazione dei titoli ai quali la domanda si riferisce.

Nella domanda sarà altresì indicata la persona alla quale la consegna dei nuovi titoli dovrà effettuarsi. Se il richiedente desideri conferire, per tale scopo, mandato ad altri, dovrà indicarne il nome, il cognome e la paternità; e la sua firma, su uno degli esemplari della domanda, dovrà essere autenticata da notaio, alla presenza di due testimoni, ovvero da agente di cambio, regolarmente iscritto nei ruoli delle borse di commercio. L'ufficiale autenticante dovrà accertare l'identità e la capacità giuridica del firmatario, e la sua firma sarà soggetta a legalizzazione, senza pagamento di tassa di concessione governativa. La firma dell'agente di cambio autenticante sarà legalizzata dal Presidente della camera di commercio, ovvero dal Prefetto, quando alla camera di commercio subentrerà il consiglio provinciale dell'economia.

Per le autenticazioni, di cui al precedente comma, spetterà agli agenti di cambio ed ai notai il corrispettivo di lire 0,50 per ogni due mila lire di capitale nominale dei buoni presentati per la sostituzione. Tale compenso non potrà essere minore di lire due, nè maggiore di lire 25.

Art. 20.

I possessori di buoni del tesoro ordinari e poliennali, al portatore, ove sia concessa la sostituzione di questi titoli con certificati nominativi del Prestito Nazionale consolidato 5 % a norma del precedente articolo 18, dovranno, a tal uopo, presentare i buoni del tesoro alle Sezioni di Regia tesoreria, insieme con domanda, in doppio esemplare, esente da tassa di bollo, sottoscritta da essi con nome, cognome e paternità, nella quale descriveranno i titoli che presentano.

Nella domanda saranno indicate le generalità delle persone fisiche o giuridiche, al cui nome i certificati dovranno essere intestati, osservando, al riguardo, le disposizioni degli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Art. 21.

Le Sezioni di R. tesoreria, ricevute le domande, e, se del caso, le distinte necessarie per la liquidazione, e ritirati i buoni di cui ai precedenti articoli 17 e 18, riscontreranno la corrispondenza di essi con le indicazioni contenute nella domanda ed effettueranno gli accertamenti di cui al precedente articolo 12, primo comma.

Ove si tratti di buoni già stampigliati, le Sezioni di Regia tesoreria riscontreranno l'esattezza della liquidazione, a norma di quanto è stabilito nel precedente articolo 12, secondo comma, e provvederanno al pagamento della rata scadente al 1° luglio 1927, se dovuta, nel modo indicato al precedente art. 2, ove non sia stata già riscossa in precedenza.

Per contro, ove si tratti di buoni non stampigliati, provvederanno alla relativa liquidazione e alla riscossione o al pagamento delle somme dovute, a norma del R. decreto 10 novembre 1926, n. 1868, tenendo conto, nei riguardi della determinazione degli interessi dei titoli del Prestito, sostitutivi dei buoni, delle disposizioni dei precedenti articoli 8 e 10 e del successivo articolo 44, e provvedendo al computo della rata al 1° luglio 1927, se dovuta. Indi cureranno l'annullamento e la perforazione delle cedole annesse ai buoni del tesoro poliennali.

In ogni caso, le Sezioni di R. tesoreria indicheranno, per ogni domanda, l'ammontare complessivo della rendita del Prestito Nazionale consolidato 5 %, e del capitale nominale corrispondente, che spetterà a ciascun richiedente, nonchè la decorrenza dei relativi interessi, tenuto conto, per i buoni stampigliati, delle riscossioni eventualmente effettuate per la rata al 1° luglio 1927.

I buoni del tesoro al portatore e le rispettive contromatrici, nei casi di cui al precedente articolo 18, dovranno essere annullati e perforati, senza alterarne le essenziali caratteristiche, dopo che l'esibitore avrà apposto, a tergo di ciascun buono, la firma. Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al precedente articolo 12, quarto comma, si potrà omettere la firma dell'esibitore.

Parimenti sia i buoni del tesoro all'ordine sia i buoni poliennali nominativi e le rispettive contromatrici dovranno essere annullati e perforati; e quelli che non siano stati stampigliati dovranno essere anche firmati, singolarmente, a tergo, dall'esibitore.

Art. 22.

Qualora siano presentati, per la sostituzione con certificati nominativi del Prestito Nazionale consolidato 5 %, buoni poliennali nominativi, o eventualmente al portatore, a norma del precedente art. 18, saranno osservate le disposizioni dell'art. 11, salvo che l'annotazione del versamento, da effettuarsi a norma del terzo comma di detto articolo 11, anzichè sulle distinte, sarà invece eseguita sulle domande di presentazione dei buoni.

Art. 23.

Le Sezioni di R. Tesoreria, effettuato quanto è disposto nei precedenti articoli 21 e 22, consegneranno a ciascun esi-

bitore, dei buoni ordinari all'ordine e dei buoni poliennali nominativi, ovvero, se del caso, dei buoni al portatore, una ricevuta, della quale prenderanno nota nella relativa domanda, indicandovi il numero d'ordine.

Le ricevute saranno staccate da registro a matrice e dovranno contenere: l'indicazione del nome, del cognome e della paternità dell'esibitore, la qualità con cui esso presenta i buoni, l'ammontare del capitale nominale del Prestito Nazionale consolidato 5 %, corrispondente ai buoni ordinari all'ordine e ai buoni poliennali nominativi ovvero anche ai buoni al portatore, presentati, nonchè la decorrenza, unica ovvero diversa, dei relativi interessi. Esse saranno sottoscritte dal capo della Sezione di R. tesoreria e dal cassiere.

Indi le Sezioni di R. tesoreria, previa annotazione nei propri registri, provvederanno all'invio dei buoni, delle rispettive contromatrici e di un esemplare delle domande e delle distinte alla direzione generale del Debito pubblico.

Qualora siano presentati, per la sostituzione, buoni settennali o novennali, le Sezioni di R. tesoreria, previa l'osservanza di quanto è stabilito nel precedente articolo 14, secondo e terzo comma, annoteranno sulla ricevuta i dati relativi ai premi pagati risultanti concordemente dai buoni e dalle rispettive contromatrici.

Ove sorgano dubbi sulla legittimità e sulla regolarità dei buoni presentati e delle relative cedole, ovvero risultino impedimenti, le Sezioni di R. tesoreria sospenderanno il pagamento della rata al 1° luglio 1927, eventualmente dovuta, e faranno espressa menzione, sulle ricevute, da consegnarsi agli esibitori, delle riserve dei necessari riscontri ed adempimenti.

Art. 24.

Alle ricevute, di cui al precedente articolo, saranno applicabili le disposizioni indicate negli articoli 219, 230 e 231 del regolamento sul Debito pubblico.

Le denunzie di smarrimento, relative alle dette ricevute, dovranno essere presentate alle Sezioni di R. tesoreria dalle quali esse siano state rilasciate, e, se regolari a norma delle disposizioni testè menzionate, previe le opportune annotazioni sulle corrispondenti matrici, saranno poi inviate alla direzione generale del Debito pubblico, alla quale dovranno essere esclusivamente notificate le eventuali opposizioni.

Art. 25.

Se la sostituzione dei buoni del tesoro ordinari all'ordine, o dei buoni poliennali nominativi, con i titoli del Prestito Nazionale del consolidato 5 % sia chiesta non dal titolare, bensì dall'avente causa, il diritto del richiedente dovrà essere provato, rispettivamente, per i buoni ordinari, a norma degli articoli 69, terzo comma, e 70, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità di Stato, o dell'art. 556 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, ovvero a norma delle corrispondenti disposizioni della precedente legge (testo unico) sulla contabilità dello Stato e del relativo regolamento o anche mediante sentenza passata in giudicato; e, per i buoni poliennali, a norma degli articoli 7, 8, 10, 11 e 12, primo comma, del regolamento approvato con R. decreto 8 giugno 1913, n. 700.

Se i buoni siano stati già stampigliati a norma degli articoli 3, 6 o 9 del R. decreto 10 novembre 1926, n. 1868, il diritto degli aventi causa, costituito successivamente alla stampigliatura, dovrà essere provato a norma degli articoli 22 e 24 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536, e degli articoli 26, 28, 29, 30, 34, 35 e 36 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Art. 26.

Se la sostituzione dei buoni del tesoro ordinari all'ordine, o dei buoni poliennali nominativi sia chiesta dal titolare o dall'avente causa, o comunque da altri aventi diritto, per mezzo di mandatario, il rapporto di mandato, salvo quanto è stabilito nel precedente articolo 19, secondo comma, dovrà risultare da atto pubblico notarile, ovvero anche da scrittura privata, con firma autenticata da notaio, che dichiarerà, oltre l'identità personale, anche la capacità giuridica del firmatario.

Le procure generali sono ammesse, anche se contengano soltanto la facoltà di compiere atti di semplice amministrazione.

Art. 27.

La sostituzione, con certificati del Prestito Nazionale consolidato 5 %, dei buoni ordinari e poliennali, intestati a persone incapaci, ovvero a presunti assenti, potrà essere domandata dai rispettivi rappresentanti, indicati nella intestazione dei buoni, senza necessità di speciali autorizzazioni.

Se i buoni siano intestati a inabilitati o a minori emancipati, i titolari potranno chiederne la sostituzione senza intervento del curatore.

La sostituzione dei buoni del tesoro intestati ad enti soggetti a tutela ovvero a vigilanza dello Stato potrà essere chiesta mediante domanda dei rispettivi rappresentanti, munita di visto dell'autorità tutoria e contenente le generalità del tesoriere, cui debba eseguirsi la consegna dei nuovi certificati.

Parimenti, la sostituzione dei buoni intestati a società potrà essere chiesta dalle persone che ne abbiano la rappresentanza e la firma sociale, dimostrando questa circostanza mediante certificato del tribunale o anche della camera di commercio, a norma dell'art. 294, ultimo comma, del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 28.

Qualora siano sopravvenute variazioni nello stato giuridico dei titolari dei buoni del tesoro o degli aventi causa o delle persone a cui favore sia costituito vincolo o ipoteca, quale risulti dai buoni o dagli atti relativi, dovranno presentarsi, insieme con i buoni del tesoro da sostituire, anche i documenti necessari per fornire la prova di siffatte circostanze, tenuto conto, per le modificazioni ivi considerate, della disposizione dell'art. 166 del regolamento sul Debito pubblico.

L'Amministrazione non è responsabile delle conseguenze di omissioni, o anche di modificazioni o di variazioni sopravvenute nella intestazione o nell'annotazione dei vincoli o delle ipoteche, delle quali non sia data ad essa notizia, insieme con la richiesta di conversione, e non sia fornita prova adeguata.

Art. 29.

In tutti i casi nei quali, in forza di vincoli, di riserve dipendenti da convenzioni o da atti, l'usufrutto o il godimento totale o parziale dei buoni del tesoro, che siano presentati per la sostituzione con i titoli del Prestito Nazionale consolidato 5 %, spetti a persona diversa dal titolare, o dall'avente causa, la domanda di sostituzione dovrà essere sottoscritta anche dall'avente diritto all'usufrutto o al go-

dimento, il quale però potrà delegare il titolare o l'avente causa od altri, per la consegna dei certificati del prestito suddetto.

Siffatto mandato potrà essere espresso anche nella domanda, con la quale sia chiesta la sostituzione, e, in questo caso, la firma del mandante dovrà essere autenticata a norma del precedente articolo 19, secondo e terzo comma.

La sostituzione dei buoni del tesoro, vincolati per dote, dovrà essere chiesta dal marito della titolare e ad esso sarà eseguita la consegna dei certificati nominativi del Prestito consolidato 5 %. Ove, per altro, sia stata pronunziata ed eseguita separazione di dote e di essa sia fornita prova adeguata, la sostituzione dei buoni del tesoro potrà essere chiesta dalla titolare, senza intervento del marito, e ad essa sarà consegnato il certificato nominativo del Prestito consolidato 5 %.

Art. 30.

La sostituzione dei buoni del tesoro, sui quali siano annotati vincoli diversi da quelli considerati nel precedente articolo 29, o anche ipoteche, potrà essere eseguita a richiesta della persona alla quale i buoni siano intestati, senza che occorra il consenso delle persone, a favore delle quali i detti vincoli o ipoteche siano costituiti, o altra autorizzazione o formalità qualsiasi.

Art. 31.

Qualora i titolari dei buoni del tesoro all'ordine o nominativi, presentati per la conversione, o gli aventi causa da essi siano defunti, le persone che chiederanno la sostituzione dei buoni con i titoli del Prestito consolidato 5% dovranno provare la loro qualità di aventi diritto, presentando:

a) nel caso di successione testamentaria:

1° l'atto o il certificato di decesso rilasciato dall'ufficiale di stato civile;

2° la copia autentica del testamento;

3° un'attestazione di notorietà, da riceversi da notaio o dal pretore del luogo in cui si aprì la successione, in base alla dichiarazione giurata di quattro testimoni, dalla quale risulti che il testamento fu l'ultimo; che non furono mosse contestazioni avverso di esso ed è ritenuto valido; e che, oltre gli eredi indicativi, non ve ne sono altri, necessari, ai quali, cioè, giusta le disposizioni del codice civile, sia riservata una quota di eredità;

b) e nel caso di successione senza testamento:

1° l'estratto o il certificato di decesso;

2° un'attestazione di notorietà, formata nel modo sopra indicato, dalla quale risulti l'inesistenza di disposizioni testamentarie, e quanti e quali siano gli eredi legittimi.

Se alcuni degli eredi abbiano rinunziato all'eredità, ovvero se fra gli eredi o fra essi e i terzi siano intervenuti atti modificanti il diritto degli eredi stessi, di questi atti e documenti, redatti nelle forme prescritte dal codice civile e dal regolamento sul Debito pubblico, si dovranno presentare copie autentiche.

Si dovrà anche provare il pagamento della tassa di successione, nei casi e nei modi di cui agli art. 10, 79 e 101 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, sulle tasse per le successioni.

Art. 32.

L'amministrazione del Debito pubblico, nei casi nei quali ne riconosca la opportunità, avrà facoltà di chiedere, in sostituzione dei documenti menzionati nel primo e nel secondo comma del precedente articolo, un decreto, da emettersi dal tribunale del luogo in cui la successione del titolare o dell'avente causa siasi aperta.

Con siffatto decreto si dichiarerà l'apertura della successione, la devoluzione dell'eredità per effetto del testamento o in forza della legge; si indicheranno gli eredi testamentari e necessari, e, ove faccia d'uopo, i legatari, nel primo caso, o gli eredi legittimi nel secondo; e si attribuiranno i buoni del tesoro di pertinenza dell'eredità a chi ne abbia diritto, determinando, qualora vi siano più aventi diritto, la parte di ciascuno, tenuto previamente conto delle rinunzie o delle convenzioni eventualmente intervenute anche in confronto di terzi.

Per l'emissione di questo decreto saranno osservate le formalità indicate nel regolamento sul Debito pubblico.

Art. 33.

Qualora i buoni del tesoro, all'ordine o nominativi, presentati per la conversione, il cui titolare o avente causa sia defunto, abbiano un valore, che, calcolato a norma delle disposizioni degli articoli 4, 6 e 9 del R. decreto 10 novembre 1926, n. 1868, ammonti, complessivamente, a un capitale nominale inferiore a lire mille, tenuto conto anche di altri buoni di pertinenza delle stesse eredità, gli eredi potranno provare la loro qualità, in tutti i casi, mediante l'atto di morte e una attestazione di notorietà formata a norma del precedente art. 31.

Art. 34.

Se la successione del titolare o dell'avente causa, ovvero di uno degli eredi o aventi diritto all'eredità dell'uno o dell'altro, siasi aperta all'estero, la qualità ereditaria si dovrà dimostrare mediante i documenti di cui ai precedenti articoli 31 e 33, a seconda dei limiti ivi considerati; e salva la facoltà dell'Amministrazione, nei casi di cui all'art. 32, di chiedere un decreto, da emanarsi dalla corte di appello di Roma, a norma dell'art. 28, primo comma, del testo unico delle leggi sul Debito pubblico.

In questi casi l'attestazione di notorietà, necessaria per la constatazione delle circostanze indicate nei precedenti articoli 31 e 33, potrà essere ricevuta dal console italiano.

Se il titolare o l'avente causa o anche uno degli eredi, o degli aventi diritto alla eredità, anche esso defunto, sia di nazionalità straniera e la successione di esso sia regolata dalla rispettiva legge nazionale, la prova della qualità ereditaria, in tal caso, sarà fornita mediante gli adempimenti richiesti dalla legge nazionale del defunto, salva la facoltà menzionata nel primo comma del presente articolo.

Art. 35.

In sostituzione dei buoni del tesoro ordinari all'ordine e dei buoni poliennali nominativi, o, nei casi di cui al precedente articolo 18, dei buoni al portatore presentati per la conversione in titoli del Prestito consolidato 5 %, fatta eccezione per quanto è disposto nel precedente articolo 16, saranno emessi e consegnati certificati nominativi di detto prestito, riproducenti, salvo quanto è stabilito nei precedenti articoli 25, 28 e 31, le intestazioni e le annotazioni originarie esistenti sui buoni; tenuto peraltro conto, per siffatte intestazioni e annotazioni, delle prescrizioni del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e di quelle del relativo regolamento.

Qualora i buoni all'ordine o nominativi non contengano, nelle intestazioni o nelle dichiarazioni di cessione, tutte le indicazioni prescritte dagli articoli 9, 10, 11 e 13 del regolamento sul Debito pubblico, siffatte indicazioni dovranno

essere fornite, rispettivamente, dal titolare o dall'avente causa e potranno essere confermate mediante atti di stato civile o con adeguati documenti; eccetto che si tratti di indicazioni essenziali, nel qual caso la dichiarazione di esse, da parte del titolare o dell'avente causa, dovrà essere munita anche di autenticazione, eseguita da notaio o da agente di cambio, che accerterà, sotto la sua responsabilità, oltre la capacità giuridica, anche l'identità del firmatario col titolare del buono o con l'avente causa, salva, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di chiedere, per conferma delle circostanze dichiarate, gli atti di stato civile o i documenti testè accennati.

Le indicazioni, di cui al precedente comma, potranno essere fornite anche dal mandatario del titolare o dell'avente causa, purchè questa facoltà sia espressa nel mandato.

In questo caso la firma del mandatario non è soggetta ad autenticazione.

Art. 36.

Qualora venga chiesta la sostituzione di più buoni del tesoro, all'ordine o nominativi, intestati o comunque appartenenti a una stessa persona, o ad un solo ente, non gravati da vincoli o da ipoteche diverse, la direzione generale del Debito pubblico, se non sia fatta espressa dichiarazione contraria, formerà, nei registri del Prestito Nazionale consolidato 5 %, una sola iscrizione a favore della persona o dell'ente titolare, per la rendita complessiva rappresentata dai detti buoni, ed emetterà il corrispondente unico certificato.

Analoga norma varrà per la sostituzione di buoni del tesoro al portatore, nei casi di cui al precedente articolo 18.

Art. 37.

In sostituzione dei buoni del tesoro poliennali nominativi, presentati per la conversione e recanti annotazioni di vincolo di usufrutto, saranno emessi certificati nominativi distinti per la nuda proprietà e per l'usufrutto, a norma dell'art. 14, secondo comma, del regolamento sul Debito pubblico.

Art. 38.

In sostituzione dei buoni ordinari all'ordine, e dei buoni poliennali nominativi, di cui ai precedenti articoli 31, 33 e 34, saranno emessi certificati nominativi del Prestito Nazionale consolidato 5 %, da intestarsi, singolarmente, a ciascuno degli eredi o degli aventi diritto, in corrispondenza della rispettiva quota.

Qualora le singole quote di rendita, da assegnarsi agli eredi o agli aventi diritto, non raggiungano, ciascuna, il multiplo di lire cinque, inscrivibile nel Prestito Nazionale consolidato 5 %, a norma dell'art. 2, terzo comma, del R. decreto 10 novembre 1926, n. 1868, in tal caso, per la parte non divisibile, secondo il detto multiplo, l'Amministrazione potrà consegnare cartelle al portatore.

Qualora, in quest'ultima ipotesi, fra gli eredi o gli aventi diritto all'eredità siano persone incapaci, interverrà nell'operazione un notaio, eletto dalle parti interessate, che assumerà l'obbligo, sotto la sua responsabilità, di alienare la quota di rendita non divisibile, e di investire la corrispondente somma spettante agli incapaci in depositi presso le Casse di risparmio postali, da intestare agli incapaci stessi; salvo che non ne sia autorizzata, dal tribunale competente, la libera riscossione.

In luogo di tanti singoli certificati quanti sono gli eredi, giusta la disposizione del primo comma del presente articolo, si potrà anche emettere unico certificato, in rappresentanza della rendita complessiva, da intestare a tutti gli eredi e aventi diritto, cumulativamente, a norma della disposizione dell'art. 13 del regolamento sul Debito pubblico.

La consegna dei certificati, e, se del caso, delle cartelle al portatore, sarà effettuata, contestualmente, a tutti gli eredi e aventi diritto, salvo che alcuno di essi, con la domanda, che, in questa ipotesi, dovrà essere munita di autenticazione, a norma del precedente art. 19, deleghi altri per siffatta consegna.

Art. 39.

La consegna, agli aventi diritto, dei titoli nominativi, che saranno emessi dall'amministrazione del Debito pubblico, verrà effettuata, nel Regno e nelle Colonie, dalle Sezioni di R. tesoreria provinciale, ai termini dell'art. 184 del regolamento sul Debito pubblico, e previa l'osservanza delle relative norme del regolamento di contabilità, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, contro quietanza degli ordini relativi e ritiro della ricevuta, che sarà poi unita alla matrice corrispondente.

TITOLO V.

Disposizioni varie.

Art. 40.

Ogni domanda che, a norma del precedente articolo 19, si dovrà presentare, per la sostituzione dei buoni del tesoro all'ordine o dei buoni poliennali nominativi con certificati nominativi del Prestito nazionale consolidato 5 %, potrà comprendere più buoni che siano intestati o ceduti alla stessa persona richiedente, o che, se anche siano intestati a persone diverse, debbano poi riunirsi e trasferirsi, per successione, al medesimo istante.

Con una stessa istanza si potrà chiedere la sostituzione di buoni ordinari all'ordine e di buoni poliennali nominativi, comunque siano di specie, emissioni, serie, tagli e scadenze diverse.

Nei casi di cui al precedente articolo 20, i buoni del tesoro al portatore potranno essere presentati, insieme con i buoni nominativi, mediante unica domanda, semprechè i buoni al portatore debbano essere riuniti ai nominativi e sostituiti da certificato intestato alla stessa persona.

I documenti occorrenti per la commutazione dei buoni del tesoro in certificati nominativi saranno presentati, insieme con le domande e con i buoni, alle Sezioni di R. tesoreria provinciale, a cura delle quali saranno inviati alla direzione generale del Debito pubblico.

Art. 41.

Le liquidazioni relative ai buoni del tesoro, non stampigliati, da eseguirsi all'atto della presentazione dei buoni per la sostituzione con certificati nominativi del Prestito Nazionale consolidato 5 %, o con cartelle al portatore, quando queste siano disponibili, saranno effettuate cumulativamente, per tutti i buoni presentati dallo stesso istante o dallo stesso possessore.

Saranno però fatte liquidazioni separate, a seconda che si tratti di buoni ordinari, o di buoni poliennali di qualsiasi specie; comunque gli uni o gli altri siano di serie, emissioni, tagli o scadenze diverse.

Se i buoni ordinari e i buoni poliennali, che siano già scaduti all'atto della presentazione, debbano essere sostituiti con titoli del Prestito Nazionale consolidato 5 %, aventi diversa decorrenza degli interessi, anche in tal caso

saranno effettuate liquidazioni separate, ciascuna delle quali comprenderà i buoni da sostituire con titoli aventi la medesima decorrenza di interessi.

Art. 42.

Se, con una stessa domanda, siano presentati, per la sostituzione con titoli del Prestito Nazionale consolidato 5 %, più buoni del tesoro, all'ordine o nominativi, stampigliati o non, od eccezionalmente, nei casi di cui al precedente articolo 18, anche buoni al portatore stampigliati o non, le Sezioni di Regia tesoreria, oltre le liquidazioni da effettuarsi, per i buoni non stampigliati, a norma del precedente art. 41, redigeranno anche una distinta, nella quale indicheranno il numero di tutti i buoni presentati, la corrispondente rendita complessiva del Prestito Nazionale consolidato 5 %, il capitale nominale, e la decorrenza dei relativi interessi, tenuto anche conto delle riscossioni effettuate a norma del precedente articolo 2.

Se ai buoni presentati corrispondano titoli del Prestito di diversa decorrenza, nella distinta saranno anche indicati i gruppi di buoni, separatamente, a seconda della decorrenza della corrispondente rendita.

In questa ultima ipotesi il certificato nominativo, rappresentante la rendita complessiva, sarà bensì emesso con la decorrenza degli interessi relativa al semestre solare in corso alla data di emissione; ma sarà provveduto al pagamento degli interessi relativi ai semestri precedenti, mediante buono, a norma di quanto è disposto nell'articolo 125 del regolamento sul Debito pubblico.

Art. 43.

Qualora siano state presentate, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, domande dirette ad ottenere la libera riscossione di buoni ordinari all'ordine o di buoni poliennali nominativi, già scaduti, e le domande siano state corredate da tutti i documenti necessari e regolari, i buoni stessi potranno essere sostituiti con cartelle al portatore, semprechè siffatta sostituzione sia stata già autorizzata dall'Amministrazione centrale competente.

La consegna delle cartelle sarà effettuata dalle Sezioni di Regia tesoreria, previa osservanza degli adempimenti di cui ai precedenti articoli 12, 13, 14 e previo pagamento della rata al 1° luglio 1927, se dovuta, con le formalità di cui al precedente articolo 2. Le autorizzazioni di cui al primo comma saranno allegate ai buoni sostituiti.

Art. 44.

Ai buoni del tesoro ordinari e poliennali, già stampigliati a norma degli articoli 3, 6 e 9 del R. decreto 10 novembre 1926, n. 1868, è applicabile la prescrizione di cui all'art. 62 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico; la quale decorrerà dalle scadenze assegnate per il pagamento degli interessi relativi ai titoli del Prestito Nazionale del consolidato 5 %, corrispondenti ai buoni stampigliati.

Nelle commutazioni, di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10, 16, 17 e 18, sarà tenuto conto della prescrizione stabilita, per i buoni ordinari e poliennali non stampigliati, dalle rispettive disposizioni dell'art. 563 del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'articolo 17 del R. decreto 14 aprile 1912, n. 444.

Sarà infine applicata la prescrizione di cui all'articolo 62, menzionato nel precedente primo comma, ai titoli del Prestito Nazionale del consolidato 5 % da consegnarsi in cambio dei buoni.

Art. 45.

Le denunzie di smarrimento o di sottrazione dei buoni ordinari e poliennali, al portatore, che siano stati già stampigliati, a norma degli articoli 3, 6 e 9 del R. decreto 10 novembre 1926 n. 1868, saranno considerate di nessun effetto.

Parimenti non sarà tenuto alcun conto di inibitorie, diffide, o di impedimenti qualsiansi, che vengano notificati alle Sezioni di tesoreria, ovvero all'amministrazione del Debito pubblico o agli uffici dipendenti, salvo il diritto del denunziante o dell'opponente di procedere a regolare sequestro o a pignoramento dei buoni stessi, semprechè i titoli colpiti già si trovino presso l'ufficio al quale il sequestro o il pignoramento sia notificato, giusta la disposizione dell'art. 71 del regolamento sul Debito pubblico.

Art. 46.

Alle denunzie di smarrimento o di sottrazione dei buoni ordinari all'ordine o dei buoni poliennali nominativi, che risultino già stampigliati, saranno applicabili le disposizioni degli articoli 73 e seguenti del regolamento sul Debito pubblico; ed esaurite, senza opposizioni, le pubblicazioni ivi considerate, saranno emessi certificati del Prestito Nazionale consolidato 5 % al nome dell'avente diritto, salva la facoltà di cui al precedente articolo 16.

In ordine ai buoni di cui al primo comma del presente articolo, saranno consentite, esclusivamente, le altre opposizioni, oltre quelle dipendenti da smarrimento, che sono indicate nell'art. 47 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, a condizione che siano adempiute le formalità ivi mentovate.

Art. 47.

Per tutto quanto non sia espressamente considerato nei precedenti articoli saranno applicabili le norme del regolamento sul Debito pubblico, in quanto non contrastino colle disposizioni del presente decreto o colla natura dei titoli di cui si tratta.

Art. 48.

Tutti gli atti e documenti necessari per l'esecuzione delle sostituzioni, considerate nel presente decreto, saranno esenti da tassa di bollo e di concessione governativa; e, ove occorra la registrazione, essa sarà eseguita gratuitamente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1226.

REGIO DECRETO 8 maggio 1927, n. 875.

Erezione in ente morale della « Fondazione borse di studio senatore Erasmo Piaggio » presso la Camera di commercio e industria di Genova.

N. 875. R. decreto 8 maggio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la Camera di commercio e industria di Genova viene autorizzata ad accettare la donazione del capitale nominale di L. 150,000 con-

solidato italiano 5 per cento, elargita dall'on. senatore Erasmo Piaggio per l'istituzione e l'erogazione di borse biennali di studio per perfezionamento all'estero a giovani laureati presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova. Col decreto stesso tale fondazione istituita presso la Camera di commercio e industria di Genova viene eretta in ente morale assumendo la denominazione di « Fondazione borse di studio senatore Erasmo Piaggio » e se ne approva lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 1227.

REGIO DECRETO 10 marzo 1927, n. 887.
Contributo scolastico del comune di Città di Castello (Perugia).

N. 887. R. decreto 10 marzo 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Città di Castello, della provincia di Perugia, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 38,227.48 col R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365, ed in L. 39,227.48 col R. decreto 17 gennaio 1926, n. 771, è elevato a L. 41,207.48 per il periodo dal 1° gennaio 1915 al 15 gennaio 1925, ed a L. 42,207,48 dal 16 gennaio 1925.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1228.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 900.
Scioglimento dell'Amministrazione del Consorzio di irrigazione di Villareggia, con sede nel comune di Cigliano.

N. 900. R. decreto 2 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene provveduto, in virtù del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, allo scioglimento dell'Amministrazione del Consorzio di irrigazione di Villareggia, con sede nel comune di Cigliano (Vercelli), ed alla nomina del Commissario straordinario nella persona del cav. dott. Gabriele Longobardi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1927 - Anno V.

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1927.
Tassazione per il trasporto sulle Ferrovie dello Stato della carta per giornali.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nell'elenco delle merci soggette all'aumento del 300 %, costituente l'allegato n. 3 al R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, sono aggiunte le seguenti voci:

« Carta in rotoli per giornali quotidiani, in partenza da stazioni serventi fabbriche nazionali e dirette ad Amministrazioni di giornali quotidiani editi nel Regno ».
« Giornali invenduti (resa) editi nel Regno ».
« N.B. — I giornali invenduti sono soggetti all'aumento del 300 % soltanto se diretti alle Amministrazioni editrici dei giornali stessi ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 maggio 1927 - Anno V.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO Div. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 18 giugno 1927 - Anno V

Francia	70.49	Oro	347.06
Svizzera	345.86	Belgrado	31.55
Londra	87.268	Budapest (pengo)	3.15
Olanda	7.21	Albania (Franco oro)	348.50
Spagna	307.50	Norvegia	4.655
Belgio	2.50	Svezia	4.82
Berlino (Marco oro)	4.265	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.54	Danimarca	4.81
Praga	53.35	Rendita 3,50 %	64.075
Romania	10.65	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	94 —	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.335	Consolidato 5 %	75.95
Peso argentino carta	7.64	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.125
New York	17.987		
Dollaro Canadese	17.98		

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1a *pubblicazione*). (Elenco n. 71).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3740 — Data della ricevuta: 11 marzo 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Proferisce Umberto — Titoli del debito pubblico al portatore: 10 — Ammontare della rendita: L. 100 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3741 — Data della ricevuta: 11 marzo 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Proferisce Umberto — Titoli del debito pubblico nominativi: 4 — Ammontare della rendita: L. 546 consolidato 4.50 per cento con decorrenza 1° ottobre 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2772 — Data della ricevuta: 18 marzo 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Biei Pasqualina fu Giuseppe, vedova Alemandi — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 1125 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1101 — Data della ricevuta: 21 settembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Pasciucco Giuseppe fu Felice — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 Prestito Nazionale 5 per cento, capitale L. 6000.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 11 giugno 1927 - Anno V

Il direttore generale: A. CERESA.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 11 giugno 1927, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Gossolengo in provincia di Piacenza, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA.

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Monteporzio, provincia di Pesaro-Urbino, con decreto 14 giugno 1927 sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 e 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso per titoli a posti di maestro e maestra nelle scuole elementari delle Colonie libiche.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Veduto il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472;
Veduto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1927, n. 207;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli a 14 posti di maestro e a 14 posti di maestra, nelle scuole elementari delle Colonie libiche.

Art. 2.

Al concorso possono prender parte gli insegnanti ordinari delle scuole alla dipendenza delle Amministrazioni scolastiche regionali, i quali non abbiano superato l'età di 35 anni e, nell'ultimo biennio, abbiano ottenuto almeno la qualifica di « buono » con 8 decimi.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 3 debbono essere inviate al Ministero delle colonie (Ufficio scuole e servizi archeologici) entro il 20 luglio 1927.

Nella domanda debbono essere esattamente indicati il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita debitamente legalizzato;

b) certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi 3 mesi dalla data del presente decreto, da cui risulti la idoneità del concorrente a sopportare il clima coloniale;

c) certificato attestante la durata e la qualità del servizio prestato;

d) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

e) ritratto fotografico del concorrente con la firma autografa di lui, vidimata dal sindaco;

f) elenco, in carta libera, dei documenti e titoli presentati;

g) quietanza della tassa di ammissione ai concorsi a posti di maestri elementari, stabilita in L. 25.

I concorrenti potranno anche presentare ogni altro titolo, che valga ad attestare eventuali particolari attitudini al servizio delle scuole elementari coloniali.

Art. 4.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dal presente avviso di concorso e quelle non corredate da tutti i documenti richiesti.

Art. 5.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza verrà loro assegnata e a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato.

Dovranno altresì impegnarsi a rimanere in Colonia non meno di un quinquennio.

Art. 6.

I vincitori del concorso, che rifiuteranno il posto loro offerto, perderanno, per un triennio, il diritto di concorrere ai posti vacanti nelle scuole coloniali.

Art. 7.

I vincitori del concorso, prima di essere assunti, verranno sottoposti in Roma ad una visita medica collegiale, che accerti la loro piena idoneità ad esercitare in Colonia l'ufficio di maestro.

Art. 8.

I vincitori del concorso, assunti nelle Regie scuole coloniali, verranno messi temporaneamente fuori dei rispettivi ruoli o, se questo non sia possibile, verranno comandati a prestar servizio alla dipendenza dell'Amministrazione coloniale; e la loro carriera si svolgerà secondo le norme e con le modalità con cui si sarebbe svolta nel ruolo da cui provengono.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile in Colonia, trattamento che importa, oltre alla corresponsione dello stipendio e delle speciali indennità di cui fruiscono, in condizioni analoghe, i loro colleghi del Regno, una indennità coloniale pari a 3 quarti dello stipendio. Verrà inoltre concessa, oltre il rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento di L. 1000.

Il periodo di effettiva permanenza in Colonia sarà valutato, agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi 2 anni il doppio, e per i successivi col vantaggio di un terzo e, agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

I Regi provveditori agli studi sono invitati a dare la più diffusa pubblicità, anche a mezzo della stampa, al presente bando di concorso.

Roma, addì 14 giugno 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: BOLZON.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.